

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA****Sezione specializzata in materia di impresa****R.G. 24854 / 2024**

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare proposto ex art 700 cpc da

ANTONELLA BERTACCHINI, rappr e dif dagli Avv.ti Massimiliano Campeis e Giovanni De Cal
- ricorrente -

contro

PAOLO BERTACCHINI, rappr e dif dall'Avv. Giorgio Bariani e dall'Avv. Marta Bussola

* * *

Antonella Bertacchini, professatasi socia, e in particolare nuda proprietaria del 10% delle partecipazioni della società Bertacchini Casseti srl, in usufrutto alla madre Lucia Battistella, oltre che comproprietaria, unitamente al fratello Paolo Bertacchini, dell'80% delle capitale sociale, ricevuto nel 2012 in donazione dal padre (deceduto nel 2023), ha proposto ricorso ex art. 700 cpc nei confronti del fratello (nudo proprietario del residuo 10% delle partecipazioni sociali, anch'esse in usufrutto alla madre), chiedendo la revoca immediata per giusta causa del resistente dalla funzione di rappresentante comune della comunione sulle partecipazioni di cui i fratelli sono contitolari e la contestuale nomina di un nuovo rappresentante comune.

A fondamento del ricorso, la ricorrente ha allegato che il resistente - il quale, oltre a rivestire la carica di rappresentante comune, è anche Amministratore delegato e Presidente del CdA della società, nel quale siede anche la stessa ricorrente - starebbe estromettendo la sorella dalla gestione sociale, che condurrebbe in modo del tutto autonomo, ed abuserebbe del ruolo di rappresentante comune, esercitando anche tale carica senza coinvolgere la sorella.

Nello specifico la ricorrente, oltre a soffermarsi lungamente sui contrasti tra fratelli che sono all'origine di diverse vicende giudiziarie, tra le quali un procedimento promosso per la divisione giudiziale della comunione delle partecipazioni *de quibus*, ha allegato:

- che, in data 15.05.2024, Paolo le avrebbe inviato, in veste di rappresentante comune, una



raccomandata ove la invitava ad esprimere il proprio voto sulla nomina del revisore legale della società non tanto per le quote cadute in comunione, ma per il 10% del capitale del quale ella era solo nuda proprietaria, in relazione al quale Paolo non rivestiva la carica di rappresentante comune ed il diritto divoto spettava alla madre: tale condotta dimostrava il fatto che Paolo non avrebbe nemmeno compreso il proprio ruolo e la portata del suo incarico;

- che per la nomina del revisore legale veniva attivato il procedimento di consultazione scritta previsto dall'art. 22 dello statuto, in base al quale, scaduti 15 giorni senza riscontro, la proposta si sarebbe dovuta ritenere approvata, laddove invece, ai sensi dell'art. 21 dello statuto, la nomina doveva essere adottata tramite decisione assembleare;

- che, in risposta a tale raccomandata, la ricorrente, oltre a contestare il contenuto della raccomandata, aveva invitato il fratello a convocare l'assemblea mettendo all'ordine del giorno l'informativa ai soci sul proprio operato e a concordare con la sorella le modalità di esercizio di voto della quota in comunione;

- che Paolo non aveva dato corso alla convocazione e, nel frattempo, aveva provveduto a nominare il revisore legale seguendo il procedimento di consultazione scritta senza coinvolgerla,

- che l'illegittimità di tale condotta era confermata dal fatto che il Conservatore non aveva iscritto la nomina, richiedendo una delibera dell'organo competente;

- che quindi la ricorrente, preso atto dell'inerzia del resistente, aveva provveduto a convocare l'assemblea in prima persona, ma il resistente non vi aveva partecipato, così impedendo la formazione del *quorum* costituito;

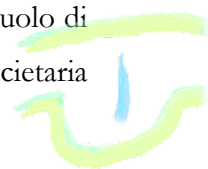
- che successivamente il resistente aveva convocato l'assemblea per il 26/07/2024, prevedendo all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, la proposta di integrazione del Cda con un terzo membro (in sostituzione del padre, che prima del decesso componeva l'organo amministrativo unitamente ai figli) e la presa d'atto e ratifica della nomina del revisore legale, e aveva delegato a partecipare a tale assemblea, in veste di rappresentante comune, l'avv. Bariani senza previamente consultare la sorella e senza concordare con lei le intenzioni di voto;

- che dunque in tale data l'assemblea, con il voto favorevole del delegato Bariani (espresso senza consultare l'altra socia) e con il voto contrario di Laura Battistella, aveva approvato il bilancio ed aveva invece respinto la proposta di integrare il Cda.

Antonella Bertacchini sosteneva dunque che il resistente dunque, abusando della propria carica di amministratore e di rappresentante comune, avesse dapprima redatto il progetto di bilancio in totale autonomia, senza sottoporlo alla sorella, e poi lo avesse approvato esercitando unilateralmente il diritto di voto per la comunione.

La ricorrente ha poi prospettato ulteriori condotte illecite e gravi irregolarità, attribuite al resistente nella veste di amministratore e Presidente dell'assemblea.

Conclusivamente, la ricorrente ha prospettato che il resistente, opponendosi alla divisione delle quote in



comunione (tanto da obbligarla ad introdurre un giudizio divisionale) ed esercitando il proprio ruolo di rappresentante comune senza coinvolgere la sorella, favorirebbe il perpetrarsi della gestione societaria unilaterale della società, dallo stesso abusivamente condotta quale Presidente del Cda.

Riconducendo il ruolo del rappresentante comune a quello del mandatario, revocabile per giusta causa anche da uno solo dei mandanti, Antonella Bertacchini ne ha quindi chiesto la revoca cautelare in via d'urgenza, prospettando, quale *periculum in mora*, il fondato timore che Paolo possa vanificare qualsivoglia intervento della sorella in assemblea, e al contempo possa favorire il perpetrarsi di gravi danni alla società, cagionati dalla sua cattiva gestione.

La ricorrente ha inoltre affermato che la revoca giudiziale sarebbe un rimedio necessario, posto che, qualora ella stessa convocasse l'assemblea per proporre la revoca del resistente dalla carica di amministratore, il resistente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi, ma potrebbe comunque esercitare il proprio voto quale rappresentante della comunione.

* * *

Paolo Bertacchini si è costituito in giudizio, prospettando una diversa ricostruzione delle vicende familiari sottesa ai conflitti tra soci, secondo la quale sarebbero la stessa Antonella e la madre a frapporre ostacoli al resistente nella conduzione e partecipazione delle varie società di famiglia.

In via preliminare, il resistente ha prospettato:

- la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, quale litisconsorte necessario;
- l'inammissibilità della proposizione di un ricorso cautelare autonomo, essendo pendente la causa di divisione delle partecipazioni, e sussistendo pertanto un rapporto di continenza tra i due giudizi, che avrebbe dovuto imporre alla ricorrente di radicare il ricorso cautelare in seno al parallelo giudizio divisionale.

Bertacchini ha poi contestato il ricorso nel merito, sostenendo che la maggior parte delle condotte a lui contestate non fossero pertinenti alla carica di rappresentante comune ma alla diversa veste di amministratore o di Presidente dell'Assemblea e che pertanto la ricorrente avrebbe dovuto azionare i rimedi previsti dall'ordinamento per ottenere la sua revoca da tale carica.

Ha poi rilevato come le uniche condotte riferite alla carica di rappresentante comune sarebbero inerenti alla decisione di nomina del revisore legale secondo il metodo della consultazione scritta, che tuttavia era stata sottoposta ai soci in quanto ritenuta urgente dal Commercialista di fiducia della stessa ricorrente, e dell'assemblea tenutasi in data 26/07/2024; ha addotto che alcuna di tali deliberazioni era stata impugnata dalla ricorrente che quindi non aveva subito alcun danno.

Ha poi rilevato che la ricorrente, quale componente del CdA, è titolare di autonomi poteri gestori e di diritti informativi.

Ha quindi contestato l'assenza non solo di *fumus boni juris*, ma anche del *periculum in mora*, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso avversario.



* * *

Il ricorso è fonato e va accolto, per le ragioni che seguono.

La funzione del rappresentante comune, disciplinata, per le società a responsabilità limitata, dall'art. 2468 cc, è quella di porsi quale interlocutore della comunione ereditaria di partecipazioni nei confronti della società.

La *ratio* della presenza di un rappresentante comune, la cui nomina e permanenza in funzione è obbligatoria *ex lege*, viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti(Cfr. in tal senso, Trib Roma, RG 68183-1/2014).

In tale veste, il rappresentante comune della partecipazione, è senz' altro tenuto a fornire il necessario impulso all'attività della comunione e quindi anche a raccogliere le manifestazioni delle volontà dei comunisti finalizzate all'esercizio del diritto di voto in assemblea, da esprimersi secondo le maggioranze stabilite dal regolamento della comunione, ove esistente, ovvero dalla legge.

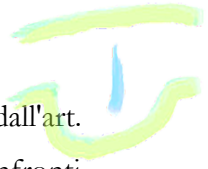
Il rappresentante comune, dunque, esercita i diritti sociali ma non assume la veste di amministratore con poteri decisori propri, bensì solo quella del rappresentante unico della volontà dei contitolari della partecipazione sociale, dotato di una legittimazione non primaria ma derivata.

Ed invero, trattandosi di nomina necessaria *ex lege*, imposta dalla su richiamata esigenza di rappresentare unitariamente la volontà dei diversi titolari della medesima partecipazione davanti alla società, e salva ogni diversa determinazione dalla comunione, deve in linea di principio escludersi la possibilità di riconoscere, in capo al rappresentante comune, una propria volontà quale autonoma e distinta rispetto a quella dei propri rappresentati, non potendo essere, il rappresentante della comunione, parificato *tout court* all'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cod civ, per adottare atti di gestione della cosa comune nell'ipotesi in cui non si formi una maggioranza o non si prendano i provvedimenti necessari.

La figura del rappresentante comune delle partecipazioni, in base a quanto ora esposto, può quindi essere agevolmente ricondotta a quella del mandatario, ovvero di un soggetto che riceve un mandato collettivo da parte dei partecipanti alla comunione al fine gestire la comunione stessa secondo le indicazioni e i limiti imposti nell'atto di nomina, o comunque di esercitare i diritti amministrativi dei soci in nome e per conto di tutti i comunisti.

Trattandosi di mandato collettivo, la revoca dell'amministratore deve promanare, di regola, da tutti i mandatari, ovvero deliberata dalla comunione secondo le maggioranze previste; l'amministratore può essere revocato anche da uno solo dei mandatari che si trovi in posizione di minoranza, ma solo per l'ipotesi in cui ricorra una giusta causa di revoca, ai sensi dell'art. 1726 cc.

È pertanto possibile che uno dei comunisti, dopo avere manifestato unilateralmente la volontà di revocare il mandatario, adisca l'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento della sussistenza di una



giusta causa di revoca (cfr., in tal senso, Cass. Civ. n. 17442/2016). Da ciò consegue l'ammissibilità di un'azione cautelare volta ad assicurare gli effetti positivi di una sentenza di merito che accerti la sussistenza di una giusta causa di revoca, e che quindi sia volta ad ottenere una pronuncia cautelare che disponga la revoca in via provvisoria e urgente del rappresentante comune, per l'ipotesi in cui il mantenimento della carica sia suscettibile di arrecare alla comunione e ai soci contitolari un pregiudizio grave ed irreparabile.

* * *

Ciò premesso, va innanzi tutto respinta l'eccezione volta all'integrazione del contraddittorio nei confronti della società, posto che la *causa petendi* della domanda risiede nella violazione degli obblighi che il rappresentante comune assume nei confronti dei soci, invocandosi dunque un rapporto al quale la società è estranea.

* * *

Va poi respinta l'eccezione di continenza: il presente giudizio si fonda su di una *causa petendi* del tutto diversa rispetto al giudizio di divisione delle partecipazioni il quale, oltre a non porsi in rapporto di continenza con il presente, non riveste carattere pregiudiziale, posto che la valutazione dei profili di inadempimento ascritti al rappresentante comune non dipende dall'esito favorevole o sfavorevole della causa divisionale.

* * *

Venendo al merito, è necessario rilevare che la prospettata giusta causa di revoca del rappresentante comune deve essere valutata in concreto e deve concretizzarsi nell'ambito dell'esercizio della funzione svolta, dovendosi dunque tenere ben distinti gli addebiti prospettati a Paolo Bertacchini quale amministratore e Presidente dell'Assemblea da quelli a lui rivolti nella veste di rappresentante comune.

Ciò chiarito, va ora osservato che dalle allegazioni di parte ricorrente, nemmeno contestate dal resistente, emerge che lo stesso ha esercitato la propria veste di rappresentante comune in totale autonomia, senza coinvolgere la sorella, senza previamente consultarla sulla partecipazione all'assemblea (avendo, ad esempio, disertato l'assemblea convocata dalla sorella in data 08/07/2024 senza consultarla) o sulle manifestazioni di voto da esprimere in assemblea, conferendo deleghe di voto a soggetti terzi senza il consenso dell'altra socia, ed esprimendo il voto della comunione secondo le proprie personali intenzioni, con ciò dunque ledendo in modo significativo i diritti partecipativi della contitolare, in comunione, della maggioranza del capitale sociale.

Il rappresentante comune sta dunque esercitando la carica come se fosse titolare esclusivo delle partecipazioni, e quindi concorre in via unilaterale a formare la maggioranza assembleare, in spregio alle regole della comunione, che invece necessiterebbero che il voto da esprimere in assemblea sia deciso a maggioranza dei comunisti.

Tale violazione costituisce un grave e conclamato inadempimento dei principali doveri del



rappresentante comune.

Si tratta di una condotta che non viene nemmeno contestata, e che non può essere giustificata adducendo la mancanza di danno per la società, posto che, nel presente caso, vengono lesi i diritti partecipativi del socio il quale, peraltro, non è legittimato ad impugnare in proprio la maggior parte delle delibere adottate dalla società, sussistendo invece la legittimazione esclusiva del rappresentante comune, salvo per le deliberazioni che riconoscano la legittimazione assoluta di chiunque vi abbia un concreto interesse.

Sussiste inoltre il *periculum in mora*, dato dalla assai probabile reiterazione delle condotte, che comprometterebbero la facoltà, per la ricorrente, di esercitare le facoltà inerenti la titolarità delle partecipazioni in comunione sino alla divisione delle quote.

In ragione di quanto sin qui esposto va disposta la revoca cautelare di Paolo Bertacchini dalla carica di rappresentante comune,

Va invece rilevato che il Giudice non può procedere, in sede cautelare, alla nomina di un nuovo rappresentante comune, posto che tale nomina deve essere richiesta dal Tribunale secondo il rito e le forme di cui all'art. 2468 cc, che richiama gli artt. 1105 e 1106 ss. cc.

Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite in ragione di 1/3, visto il rigetto della domanda di nomina di un nuovo rappresentante comune.

Paolo Bertacchini, secondo soccombenza, va condannato a rifondere alla ricorrente la residua quota di 2/3 delle spese di lite, quota liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Revoca Paolo Bertacchini dalla carica di rappresentante comune delle partecipazioni pari all'80% del capitale della società Bertacchini Casseti srl, in comproprietà tra Paolo Bertacchini e Antonella Bertacchini;

Compensa, in ragione di 1/3, le spese di lite;

Condanna Paolo Bertacchini a rifondere, in favore di Antonella Bertacchini, la residua quota di 2/3 delle spese di lite, quota che si liquida in euro 2.600,00 oltre accessori e spese generali al 15%.

Si comunichi

Venezia, 04.07.2025

Dott.ssa Lisa Torresan

